



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 646 del 25-10-2017

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE

CIG n. ZC720774B0

Oggetto: Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Adesione temporanea offerta Società Enel Energia S.p.A - Determina a contrarre.

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Premesso che:

- con determina n. 52 del 9.02.2015 è stato affidato il servizio di fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica ed immobili comunali alla Società Gala SpA con sede a Roma, in esecuzione all'ordine diretto di acquisto sul portale "Acquistinretepa" con adesione a convenzione Consip" bando Energia elettrica 12 lotto 9;

- da notizie informali e dai generici comunicati presenti sul portale "Acquistinretepa" si prende atto l'"Acquirente Unico" ha risolto, per inadempienze della Soc. GALA SPA, il contratto di trasporto tra quest'ultima ed il distributore "E-distribuzione S.p.A";

- a seguito della risoluzione tuttavia la fornitura non verrà interrotta in quanto nei confronti del Comune è stato attivato il Servizio di Tutela, con decorrenza 18.7.2017, dall'assegnatario del servizio di salvaguardia per la Regione Sicilia il distributore HERA COMM. Srl (Servizio Elettrico Nazionale servizio di maggior tutela delegato in fase transitoria), con conseguente switch-out presso il fornitore di ultima istanza;

- la fornitura di energia elettrica è garantita dall'attivazione dei servizi di salvaguardia/maggior tutela, eventualmente a condizioni economiche diverse da quelle attualmente previste in convenzione;

- risulta scaduta la validità del sopracitato contratto di fornitura atteso che la società Gala S.p.A. ha improvvisamente interrotto il servizio a causa dei gravi problemi finanziari;

- nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta al Comune circa gli eventi sopra richiamati frutto esclusivamente di adeguata istruttoria;

Rilevato che la fornitura in "Salvaguardia" è molto più onerosa con un notevole aggravio di spesa per le casse comunali e che la stessa è stata applicata d'ufficio;

Considerato che attualmente non sono disponibili ulteriori convenzioni Consip in quanto la convenzione Elettrica 14, Lotto 9, Sicilia, è a tariffa variabile ed è scaduta con Bando in corso per l'affidamento a nuovo gestore, e pertanto occorre attendere la nuova Convenzione anche al fine di non avviare un nuovo contratto con un gestore uscente ed in scadenza;

Dato atto che i Comuni per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza comunale, tra l'altro per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012, n.95, convertito in Legge 07.08.2012, n.135, così come modificato dall'art. 1, comma 494, della Legge 28.12.2015, n.208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, devono avvalersi della convenzione Consip, ad eccezione di contratti stipulati con altra centrale di committenza a condizioni economiche più vantaggiose, come sotto riportato: *"7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica,*

gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale";

Preso atto, tuttavia, che la risoluzione del contratto con il precedente fornitore - nonostante questa non determini alcuna interruzione della fornitura – comporta comunque l’insorgere di un nuovo rapporto contrattuale con un diverso fornitore, e ritenuto pertanto opportuno verificare se, in tali casi, si renda o meno necessario acquisire un nuovo SMARTCIG;

Esaminate le FAQ del sito ANAC (Sezione “Contratti Pubblici – Tracciabilità dei flussi finanziari”) – aggiornate al 06/06/2016 ed acquisite agli atti – e preso atto di quanto segue:

- la FAQ n. A.12) elenca le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità, e tra queste non figura il caso di risoluzione del precedente contratto con trasferimento automatico, in capo ad un nuovo soggetto, dell’obbligo di fornitura;

- la FAQ n. A.39) chiarisce che con l’espressione “nuovo contratto” ci si riferisce ai seguenti contratti: a) quelli aventi ad oggetto lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente; b) quelli aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto;

la medesima FAQ chiarisce, inoltre, che in caso di risoluzione per grave inadempimento, laddove non si proceda all’esperimento di una nuova procedura di gara e la stazione appaltante interPELLI i concorrenti che seguono in graduatoria, non occorre chiedere un nuovo codice CIG.;

Considerato, riguardo a tale ultimo aspetto, che nel caso di specie il trasferimento del contratto di fornitura da GALA S.p.A. al nuovo fornitore “Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.” è determinato non dallo scorrimento della graduatoria nell’ambito della medesima procedura di affidamento, bensì da un’autonoma decisione di “Acquirente Unico S.p.A.” –

società del Gruppo Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE S.p.A., a sua volta interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) – il quale gestisce il processo di variazione delle forniture di energia elettrica ed opera in qualità di garante della fornitura di energia elettrica per i clienti del "Mercato di Salvaguardia" e del "Mercato di maggior tutela", cioè per i clienti che ancora non hanno scelto un fornitore sul libero mercato;

Considerato, in aggiunta a ciò, che l'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede, al punto 2) lett. d), tra i casi nei quali sono consentite modifiche al contratto senza l'obbligo di attivare una nuova procedura di affidamento, anche quello in cui all'aggiudicatario subentri, in caso di sua insolvenza, un altro operatore economico, purchè però ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto;

Ritenuto che il caso di specie non rientri pienamente nella citata disposizione, in quanto il Servizio Elettrico Nazionale SPA - che subentra - potrebbe applicare condizioni economiche diverse da quelle attualmente applicate in convenzione da Gala Spa;

Considerato, inoltre, che lo SMARTCIG acquisito per il contratto con GALA SPA era comunque derivato dall'adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 14, che, come dichiarato da Consip stessa, è in procinto di essere risolta, a seguito delle inadempienze della suddetta Società;

Preso atto, pertanto, della necessità di acquisire un nuovo SMARTCIG;

Rilevata, a tal fine, la necessità di procedere ad una stima dei consumi, fermo restando, tuttavia, che ad oggi non è ancora dato sapere per quanto tempo – a decorrere dal 18.07.2017 – la fornitura verrà garantita dal "Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.", in quanto certamente nei prossimi mesi sarà attivata in Consip una nuova Convenzione Lotto Sicilia;

Ritenuto, pertanto, opportuno considerare un periodo temporaneo di affidamento di mesi 4 (quattro) presumibilmente dall'1.11.2017 ad altro gestore diverso dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. il quale risulta antieconomico rispetto ai prezzi presenti sul mercato, salva la possibilità di recedere dal contratto nel caso in cui dovesse essere attivata una nuova Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica Lotto Sicilia, nonché nel caso in cui dovessero sopraggiungere norme che non consentano più all'Ente una gestione autonoma dei contratti;

Vista la proposta per la fornitura di energia elettrica per l'Illuminazione Pubblica comunale avanzata dalla società Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma, con proposta del 24.10.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 12839 del 25.10.2017, nella quale si evidenzia la possibilità di un risparmio stimato nell'ordine del 43% sugli attuali consumi con il gestore del mercato di salvaguardia, e di circa il 17% sul costo richiesta da Gala S.p.A. e in ogni caso inferiore comunque all'attuale offerta CONSIP, Convenzione Energia Elettrica 14, Lotto 9 – Sicilia del 3.11.2016, circa 7%, la cui offerta è oramai esaurita e pertanto risultando impossibile l'adesione;

Preso atto, tramite il supporto della società Enel Energia S.p.A. e dell'istruttoria effettuata sui costi sostenuti dal Comune, dei prezzi pubblicati da Enel Energia SpA, aggiudicataria della convenzione Consip Elettrica 14, Lotto 9, Sicilia, scaduta alla data odierna con Bando in corso, sia per la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica che per gli altri usi, di seguito riportati e riferiti, **essendo variabile**, comparati con quelli del fornitore attuale

(HERA Energia in regime di salvaguardia) e con quelli del fornitore proposto sulla scorta dell'offerta della società Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma, come descritto nella tabella riepilogativa sotto riportata:

Gala variabile)	€ 0,063 per kWh (valore medio)
Hera COMM. Srl	€ 0,092 per kWh (valore medio fisso)
Enel Energia fisso)	€ 0,052 per kWh (valore medio)
Enel Energia (Consip variabile)	€ 0,056 per kWh (valore medio)

confrontando i prezzi vi è un risparmio pari a € 0,04 per kWh (valore medio) rispetto all'attuale fornitore Hera COMM. Srl, di € 0,011 per kWh (valore medio) rispetto al prezzo pagato a Gala S.p.A. e di € 0,004 rispetto ad Enel Energia S.p.A. Consip a tariffa variabile lotto esaurito;

Preso altresì atto che la convenzione Consip Elettrica 14, Lotto 9, Sicilia, oltre ad essere scaduta ed in fase di rinnovazione, risulta anche esaurita la quota di energia a disposizione del gestore e pertanto non sottoscrivibile;

Dato atto che nella comparazione dei prezzi risulta che le condizioni proposte dalla Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma, sono nettamente migliori rispetto a quelle previste dalla Convenzione CONSIP oramai esaurita e dell'attuale fornitore in regime di salvaguardia.

Considerato che la società Enel Energia S.p.A., svolgerà tutti gli adempimenti burocratici per il cambio di fornitore e la stipula dei nuovi contratti senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente e la fatturazione risulterà per capitoli di spesa, come attuale, e pagamento a mezzo bonifico bancario;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di poter affidare, per un periodo di mesi 4 (quattro), a decorrere presumibilmente dal 01.11.2017, stante che la nuova convenzione CONSIP con la società aggiudicataria sarà operativa presumibilmente per il primo trimestre 2018, la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica, alla Società Enel Energia S.p.A., con sede legale in Via Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma, alle condizioni e tariffe sopra riportate e di cui alla proposta presentata ed allegata alla presente;

Considerato che ai sensi della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, il cliente ha la possibilità di recedere in qualsiasi momento e senza onere aggiuntivo (del. 144/2007) ed ai sensi della legge n. 208/2015 nel testo vigente, art. 7, qualora vi fossero condizioni di maggior vantaggio economico a favore del Comune, la possibilità di adeguamento ai migliori corrispettivi;

Richiamata la propria determinazione n. 64 del 13/02/2017 con la quale si impegnava per l'anno 2017 la somma relativa al costo dell' energia elettrica pubblica illuminazione.

Atteso che l'Amministrazione può procedere all'affidamento diretto ricorrendo ad una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione, come previsto dagli artt. 36 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi "nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i

termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;

Evidenziato che, nella fattispecie, le circostanze che inducono al ricorso della procedura di cui agli artt. 36, comma 2, lett. a), e 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016, non sono in alcun modo imputabili all'Amministrazione;

Preso atto della proposta contrattuale fatta pervenire a questo Ente in data 24.10.2017 dalla società Enel energia S.p.A con codice contratto K00409201 con la quale si propone la vendita di energia elettrica ad un prezzo pari a € 0,0606 nelle ore di picco e pari ad € 0,0456 nelle ore di fuori picco;

Ritenuta per quanto rappresentata la proposta sopra detta vantaggiosa per l'Ente in quanto le offerte proposte dagli operatori sono:

Gala	€ 0,063 per kWh (valore medio)
Hera COMM. Srl	€ 0,092 per kWh (valore medio)
Enel Energia	€ 0,052 per kWh (valore medio)
Enel Energia (Consip variabile)	€ 0,056 per kWh (valore medio)

confrontando i prezzi vi è un risparmio pari a € 0,04 per kWh (valore medio) rispetto all'attuale fornitore Hera COMM. Srl, di € 0,011 per kWh (valore medio) rispetto al prezzo pagato a Gala S.p.A. e di € 0,004 rispetto ad Enel Energia S.p.A. Consip a tariffa variabile;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 135/12, è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le restanti categorie, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali.

Ritenuto che questa alternativa, c.d. Outside Option, è però condizionata agli ulteriori seguenti requisiti necessari: 1) tutti i contratti (con cui vengono effettuati tali acquisti extra - Consip) debbono essere necessariamente trasmessi all'Anac; 2) tali contratti debbono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati.

Considerato che laddove nelle more della procedura di gara intervenga una convenzione Consip migliorativa delle condizioni contrattuali previste dalla gara avviata in via autonoma, opera l'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contatto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art.26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano*

migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c. anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994”;

Considerato che l'efficacia della presente determina è espressamente subordinata al rilascio da parte di Enel Energia S.p.A. di espressa ed univoca dichiarazione di accettazione della condizione di cui al punto precedente in forza dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art.26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c. anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994”;*

Ritenuta congrua, oltreché economicamente conveniente per l'Ente la proposta formalizzata dalla Società Enel Energia S.p.A.;

Considerato altresì che la Società Enel Energia S.p.A. è presente sul MEPA e che tale circostanza è ulteriore indice di affidabilità e solidità dell'azienda;

Ritenuto, inoltre, di dover acquisire i dati della tracciabilità del nuovo fornitore “Enel Energia S.p.A.”;

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'affidatario in argomento che non ha reso necessaria l'astensione del funzionario istruttore o del responsabile nella procedura in argomento ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 62/2013;

Vista la Legge 07.08.1990, n.241, nel testo in vigore;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n.207, per la parte ancora in vigore;

Vista la L. 135/12, nel testo in vigore;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n.50, nel testo in vigore;

Per tutto quanto premesso, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto,

DETERMINA

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.290 del 25-10-2017
Comune di Valguarnera Caropepe

- 1) **Affidare** temporaneamente la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica per mesi 4 (quattro), ai sensi degli artt. 36 e 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 alla società Enel Energia S.p.A. aderendo all'offerta dalla stessa presentata in data 25.10.2017 prot. 12839, codice contratto K00409201 allegata al presente provvedimento con decorrenza dal 1° novembre 2017, alle condizioni e tariffe di cui all'allegata proposta, con possibilità di recesso anticipato o adeguamento ai migliori corrispettivi in caso vi fossero condizioni di maggior vantaggio economico e comunque inferiori ai minimi previsti per convenzioni Consip;
- 2) **Dare atto** che il Comune potrà aderire in qualsiasi momento a nuova Convenzione Consip che dovesse risultare migliorativa delle condizioni in essere, fatta salva la facoltà dell'attuale fornitore di adeguare la propria offerta come previsto dalla legge n. 135/2012 e smi;
- 3) **Dare atto** che l'efficacia della presente determina è subordinata al rilascio da parte di Enel Energia S.p.A. di espressa ed univoca dichiarazione di accettazione della condizione di cui al punto 2) precedente in forza dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012;
- 4) **Dare atto**, altresì, che la somma presunta di € 35.275 trova copertura al cap.1870 come da prenotazione effettuata con determina n. 64 del 13.02.2017;
- 5) **Dare atto** che la società Enel Energia S.p.A. svolgerà tutti gli adempimenti burocratici per il cambio di fornitore e la stipula dei nuovi contratti senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente;
- 6) **Dichiarare** la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MASCALI MARIA PINA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Li 25-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero

